

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 122/01/2012**

### **Svolgimento del processo**

Il ricorso è stato proposto data 24-10-2011, da Po. Si. e Bo. Ri. quali ex soci della sciolta società Bo. Ri. e Po. Si. S.N.C avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di Euro 4.943,00 relativa al credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo d'imposta 2004.

L'Ufficio, su richiesta di informazioni in merito, aveva eccepito che il rimborso non era stato, richiesto con la compilazione dell'apposito mod. VR e che i contribuenti erano decaduti dal diritto al rimborso per la decorrenza del termine biennale stabilito dall'art. 21 2° comma del D.Lgs. 546/1992, quale termine residuale per le richieste di rimborso non espressamente regolate.

I ricorrenti, nel giustificare l'errore della mancata presentazione del modello, hanno fatto rilevare che la richiesta di rimborso è stata comunque inevitabilmente espressa nel quadro Rx dell'ultima dichiarazione modello Unico 2005, seguita alla cessazione dell'attività regolarmente notificata.

Facendo quindi riferimento a giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno evidenziato che nel caso di cessata attività la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, essendo regolata dal D.P.R. n. 633/72, art. 30, comma 2°, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.

Hanno pertanto chiesto, in accoglimento del ricorso, l'emissione del provvedimento ordinante il rimborso del credito, con vittoria di spese.

L'Agenzia ha contestato integralmente i motivi del ricorso in quanto infondati.

Nel merito, richiamando a sua volta sentenza della Corte di Cassazione, ha confermato che in caso di cessazione dell'attività il termine prescrizione decennale è subordinato, alla presentazione del modello VR mentre si riduce a due anni negli altri casi.

Ha quindi chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto dello stesso con rifusione delle spese.

I ricorrenti, con memoria illustrativa, hanno ribadito specificatamente le argomentazioni del ricorso.

La Commissione, esaminati gli atti e la relativa documentazione, considerate le argomentazioni svolte dalle parti, osserva:

Per principio consolidato di giurisprudenza (per tutte Cass. 27057/2008) alla domanda di rimborso del credito IVA maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legge nella materia, la norma residuale di cui all'art. 21 disciplina specifica posta dalla legge nella materia, la norma residuale di cui all'art. 21 D.Lvo n.546/92 che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione della istanza.

Tuttavia, tale principio risulta affermato per fattispecie concrete riguardanti crediti IVA non richiesti a rimborso in sede di dichiarazione e, ciò nonostante, reclamabili perché comunque documentalmente attestati.

Nel caso in esame è pacifico, da un lato che il contribuente ha annotato il credito IVA nel quadro RX della dichiarazione e ne ha chiesto il rimborso e dall'altro che lo stesso non ha compilato il separato modulo VR per l'attivazione della procedura di rimborso ex art. 38 bis DPR n.633/72.

Orbene (Cass. Sez. V n. 20039/2011) in tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal Contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX", che, configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38 bis, comma primo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro RX, la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del dLgs. 31 dicembre 1992, n.546, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.

Quanto sopra premesso, comporta che il ricorso merita accoglimento in quanto l'istanza di rimborso è stata dalla società presentata entro il termine decennale di prescrizione.

Le spese vanno compensate per intero trattandosi di questione suscettibile di controversa definizione

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.